



COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI AD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/04/2024

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Decimomannu stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ad Associazioni sportive

Articolo 2 - Pubblicità

1. Il Comune di Decimomannu assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

2. I provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 3- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamenti, si intendono:

- contributi: sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, benefici economici, finanziamenti e trasferimenti diversi nelle materie e attività ricomprese nel regolamento;
- vantaggi economici: i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà dell'Ente o nella fornitura di servizi;
- patrocinio: il sostegno dell'amministrazione con associazione della propria immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente;
- beneficiario: il soggetto che beneficia della concessione di un contributo;
- iniziativa: una manifestazione, un evento, un'attività o un acquisto per i quali si richiede il contributo
- convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 4- Settori d'intervento

1. Il regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento: a)
attività sportive.

Art. 5 - Beneficiari

1. La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti: a) associazioni sportive legalmente costituite;
- b) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.
2. Le associazioni che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative devono essere regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni, disciplinato da apposito regolamento.
3. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune, inserendo inoltre il logo e la denominazione comunale in ogni forma di comunicazione visiva dell'iniziativa. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi e patrocini per l'anno successivo.
4. Il contributo del Comune non può essere concesso o incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano, né può essere concesso o incrementato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
5. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle iniziative beneficiarie di contributi.
7. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell'eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo o da altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni correlate all'iniziativa dovrà essere trasmessa al Comune prima dello svolgimento dell'evento.
8. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o l'affidamento temporaneo di impianti, strutture o attrezzature comunali.
9. L'affidamento a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature sportivi e dei beni immobili di proprietà comunale è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
10. Le spese di rappresentanza sono a carico esclusivo dei soggetti beneficiari.
11. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

TITOLO II CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA

SEZIONE I CONTRIBUTI ORDINARI Articolo 6 – Natura

Il Comune interviene a sostegno delle attività sportive dilettantistiche operanti nel territorio, con lo scopo di incentivare:

- a) la pratica e la diffusione dello sport in favore di minori;
- b) la pratica e la diffusione dello sport in favore di portatori di handicap;

- c) la pratica e la diffusione dello sport agonistico e federale;
- d) la pratica e la diffusione dello sport amatoriale per giovani e adulti.

Sono ammesse al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del CONI o agli enti di promozione sportiva da essi riconosciuti, iscritte all' Albo Regionale e Comunale delle Associazioni Sportive e che svolgono l'attività da almeno un anno. Non sono ammessi soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

Articolo 7 - Contributi per l'attività ordinaria

Il Comune di Decimomannu eroga contributi al fine di sostenere le spese di gestione relative all'attività svolta nel periodo precedente alla presentazione della domanda di cui al successivo art.8.

I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione.

Articolo 8 - Documentazione da presentare

I soggetti di cui all'art.6 devono presentare apposita istanza al Protocollo del Comune indirizzata al Settore competente alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune.
2. Relazione sull'attività da svolgere nell'anno sportivo successivo a quello per il quale si inoltra la richiesta di contributo comprensivo anche del bilancio preventivo.
3. Relazione e bilancio consuntivo dell'attività svolta nel periodo di cui all'art.7.
4. Tabulato della Fondazione o Ente di Promozione Sportiva attestante il numero e il nominativo degli atleti tesserati o iscritti al Centro di Avviamento allo Sport nell'anno sportivo per il quale si presenta la domanda. In sostituzione dei tabulati possono essere allegate le fotocopie dei cartellini supportati da dichiarazione degli Enti sovraordinati attestante il numero degli atleti tesserati.
5. Calendari dei campionati o singole gare (o tornei) come da comunicato ufficiale pubblicato dalle rispettive Federazioni.
6. Spese federali attestate da ricevuta federale o estratti conto riferiti al periodo per il quale si richiede il contributo.
7. Copia dei documenti fiscalmente validi delle spese sostenute per:
 - a) trasferte compreso vitto e alloggio
 - b) visite mediche
 - c) manutenzione, utenze, pulizia impianti sportivi comunali
 - d) acquisto attrezzatura sportiva e abbigliamento sportivo

Articolo 9 - Termini per la presentazione delle domande

Le domande complete della documentazione di cui sopra, dovranno essere presentate al protocollo entro la data indicata da apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dal Comune

Articolo 10 - Criteri

Ad ogni Associazione è assegnato annualmente un determinato numero di punti positivi con il seguente criterio:

1. ATLETI TESSERATI:

1 punto per ogni atleta portatore di handicap.

0,7 punti per ogni atleta appartenente al settore giovanile (sino a 16 anni o iscritto al C.A.S.).

0,5 punti per ogni atleta appartenente al settore agonistico e federale (oltre 16 anni).

0,3 punti per ogni atleta appartenente al settore amatoriale giovani e adulti.

2. SPESE FEDERALI/ENTI DI PROMOZIONE:

1,5 punti ogni € 100,00 di spesa.

Le spese si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

3. CONTRIBUTI ATTIVITA':

a) **0,3** punti per ogni giornata di gara di Campionato.

Si considera un solo campionato per ciascuna categoria o squadra nell'arco della stagione agonistica.

b) MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE (Trofei, Tornei, Coppa Italia, Campionati non compresi sopra ecc.)

approvate dalle federazioni\enti di promozione sportiva di appartenenza:

1 punto da 1 a 2 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti.

2 punti da 3 a 5 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti.

3 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti.

0,5 punti da 1 a 3 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti.

1 punto da 3 a 5 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti.

1,5 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti.

0,3 punti da 1 a 2 giornate di gara con la partecipazione da 1 a 4 atleti.

0,6 punti da 3 a 5 giornate di gara con la partecipazione da 1 a 4 atleti.

0,9 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione da 1 a 4 atleti.

I punteggi descritti sopra verranno attribuiti una sola volta indipendentemente dal numero delle categorie o squadre partecipanti alle giornate di gara.

Non si terrà conto delle manifestazioni per le quali i soggetti di cui all'art. 2 hanno avuto accesso ai contributi indicati negli articoli successivi.

4. SPESE PER TRASFERTE DEI CAMPIONATI O TORNEI:

1 punto ogni € 100,00 di spesa **per viaggio, vitto e alloggio.**

Le spese si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

5. SPESE PER VISITE MEDICHE:

1 punto per ogni € 50,00 di spesa.

6. SPESE PER MANUTENZIONE, UTENZE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1 punto per ogni € 200,00 di spesa relativa a spese di gas, pulizia, luce, acqua e materiale vario

7. SPESE PER ATTREZZATURE SPORTIVE 1

punto ogni 50 euro di spesa.

Articolo - 11 Applicazione dei parametri

1. Spese federali o di Enti di Promozione:

I soggetti devono fornire una dichiarazione rilasciata dagli enti medesimi, indicante le spese sostenute o copia conforme all'originale della ricevuta di pagamento, sono comprese le spese postali.

2. Spese per trasferte campionati e/o tornei:

Si tiene conto solo delle spese di viaggio, a dimostrazione delle quali deve essere presentata copia dei biglietti dei mezzi pubblici e/o privati utilizzati.

Nel caso si utilizzino anche mezzi propri la società dovrà presentare un conteggio forfettario, in base al calendario delle trasferte /che dovrà essere allegato), di 1/5 del costo della benzina a Km per ogni autovettura utilizzata, considerando 4 atleti per ogni autovettura (2 per il ciclismo), più l'accompagnatore (responsabile, dirigente o collaboratore), per un numero massimo di persone, compresi responsabili, dirigenti ecc:

- calcio sino ad un max di 24
- basket/pallavolo sino ad un max di 16
- judo e altre attività farà fede la dichiarazione della Federazione attestante il numero massimo degli atleti partecipanti.

3. Spese per visite mediche, manutenzione impianti e attrezzatura:

Per tali spese si richiede la fotocopia del documento fiscale valido che attesti le reali spese sostenute. I documenti devono essere intestati al soggetto che inoltra l'istanza di contributo.

Articolo - 12 Modalità di erogazione dei contributi

L'ufficio competente entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art.8, provvede a controllare la regolarità e potrà procedere alla richiesta di integrazione dei documenti eventualmente mancanti.

Per l'assegnazione dei contributi si procede alla divisione dell'entità complessiva dei contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui al precedente art.5, prevista nel bilancio di previsione, per il totale dei punti conseguiti dagli stessi.

Quindi si moltiplica il quoziente così ottenuto per i punti attribuiti a ciascun soggetto beneficiario, determinando in tal modo il contributo ad essi spettante.

L'importo del contributo non potrà essere superiore al 70% delle spese sostenute nella stagione sportiva precedente da rendicontarsi con regolari pezze giustificative **SEZIONE II**

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Articolo - 13 Contributi per manifestazioni ed eventi specifici

Enti sportivi, società sportive, associazioni sportive, gruppi sportivi aventi lo scopo di diffondere ed incentivare lo sport che promuovono e organizzano manifestazioni ed eventi sportivi al di fuori della loro normale attività istituzionale e ordinaria, possono essere beneficiari di contributi per l'organizzazione di dette manifestazioni.

Articolo 14 - Finanziamento

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione si stabilisce l'entità complessiva dei contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui la precedente art. 6 per manifestazioni ed eventi sportivi.

Articolo 15 - Documentazione e domanda di contributo

I soggetti interessati di cui all'art. 5, previa devono far pervenire all'Amministrazione comunale domanda di contributo per massimo una manifestazione, presentando: 1) Una dettagliata descrizione della medesima, comprendente:

- a) programma dell'iniziativa con luogo, data, struttura utilizzata, fasi, modalità e partecipazione;
- b) valenza della manifestazione o dell'evento (internazionale, nazionale, regionale e provinciale);
- c) previsione complessiva del costo della manifestazione con previsione di entrata e di uscita; d) contributo richiesto;
- e) eventuali contributi richiesti ad altri enti;
- f) come da precedente art. 8, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune.

Apposito bando pubblicizza annualmente l'avvio del procedimento e la scadenza entro cui le domande devono pervenire al protocollo dell'ente.

Articolo 16 - Ammissione al contributo

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge del 7/08/1999, n.241, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti e ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa e della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, non saranno prese in considerazione le spese di ospitalità, rappresentanza e simili (ad es. pranzi e cene sociali), effettuate dai soggetti interessati, i quali, pertanto, dovranno eventualmente finanziare le stesse spese nell'ambito del proprio bilancio e del budget delle singole manifestazioni.

Non sarà, altresì, considerata qualsiasi altra spesa non rientrante specificatamente nei costi relativi strettamente all'attività svolta.

Articolo 17 - Modalità di concessione del contributo

Il competente ufficio nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora un piano di riparto, **sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale** stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse.

La concessione dei suddetti contributi sarà disposta entro il 31 dicembre di ogni anno, fatti salvi eventuali impedimenti, di natura tecnica che potranno non consentire il rispetto del predetto termine.

Entro trenta giorni dalla determinazione di assegnazione si provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del contributo.

Saranno, altresì, comunicati, negli stessi termini, eventuali dinieghi alla concessione dei contributi, deliberati con il medesimo atto di cui al comma 2.

I contributi:

- a) sono vincolati alla realizzazione della manifestazione per la quale vengono assegnati;
- b) non possono essere utilizzati per altre manifestazioni, se non previa autorizzazione del Comune;
- c) non potranno, in alcun caso, superare il **70%** del disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.

Articolo - 18 Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo spetterà al Responsabile del Settore competente il quale adotterà specifici atti per ogni soggetto beneficiario al termine della manifestazione, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- a) una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, e il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- b) la rendicontazione consuntiva con indicazione analitica delle uscite e delle entrate (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti Pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivati da attività a pagamento).

Il rendiconto deve essere corredato da idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

Nel caso di non rispetto e inosservanza del programma presentato, il contributo potrà essere ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato con apposito atto.

Il responsabile del Settore competente a seguito di motivata richiesta degli interessati, potrà concedere un acconto, non superiore al 50% della somma prevista.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su proposta del competente Assessorato, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Il contributo straordinario potrà essere erogato a favore di società sportive che, al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, o che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva.

Articolo 19 - Patrocinio

Il Comune di Decimomannu ha facoltà di assegnare, su richiesta scritta dell'interessato il proprio patrocinio ad iniziative e manifestazioni, organizzazioni pubbliche e private, realizzate nel Comune ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per la comunità decimese.

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi, a norma delle disposizioni precedenti, nonché dalla concessione di strutture e servizio a titolo gratuito.

La richiesta di patrocinio deve essere indirizzata al protocollo almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Municipale.

La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture e i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.

Le iniziative e manifestazioni patrocinate dovranno essere sempre pubblicate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Decimomannu".

Articolo 20 - Beni d'investimento

1. Ai soggetti tra quelli indicati al precedente art. 5 possono essere concessi contributi per l'acquisto di beni d'investimento.

2. Non possono essere concessi contributi, a nessun titolo, per la copertura totale o parziale dei costi d'ammortamento dei beni.

3. I beni acquistati con contributo del Comune devono essere congruenti con le finalità e attività previste nello statuto dell'associazione beneficiaria e devono essere dismessi e consegnati al Comune in caso di: - mutamento delle attività o finalità statutarie del soggetto beneficiario, tale da rendere incongruente la tipologia dei beni con il nuovo statuto;

- mutamento della forma giuridica del soggetto beneficiario; - scioglimento o liquidazione del soggetto beneficiario.

4. Nei casi sopra indicati e d'intesa tra il Comune e il soggetto beneficiario i beni dismessi potranno essere consegnati a un ente o a un'associazione avente sede nel territorio comunale che, secondo il proprio statuto, persegua analoghe finalità.

5. In caso di mancata consegna il responsabile del settore competente provvede nei confronti del rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo, previa diffida, al recupero coattivo dei beni o alla restituzione al Comune del congruo e attuale valore o corrispettivo economico.

Ai soggetti che hanno in concessione l'utilizzo di beni immobili comunali possono essere concessi contributi in conto capitale per effettuare investimenti sulla struttura, beni che andranno a confluire nel patrimonio del Comune. A tal fine, ogni anno, la Giunta propone l'inserimento in bilancio di eventuali somme a tal fine destinate.

E' ammessa la possibilità per le Associazioni sportive di presentare all'Amministrazione comunale proposte di manifestazioni e iniziative diverse da quelle riconducibili all'attività primaria dell'associazione, per cui può essere richiesto apposito supporto economico all'Amministrazione qualora la proposta venga ritenuta meritevole di interesse a discrezione della Giunta Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Inapplicabilità del silenzio assenso

La concessione dei contributi è espressione di un potere unilaterale dell'Amministrazione, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle norme regolamentari comunali in vigore.

Le modalità e i criteri di rendicontazione stabiliti agli articoli precedenti si applicano anche alle iniziative per le quali sia già stata presentata richiesta e non ancora avviate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.